CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Sulla richiesta di parere del comune di Vaprio d'Adda (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Vaprio d'Adda (MI) pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione Lombardia in data 30 ottobre 2024 e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 21842 in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 240/2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza del 20 novembre 2024, rinviata alla successiva adunanza del 4 dicembre 2024;

UDITO il relatore, Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Vaprio d'Adda chiede di conoscere «*il parere di questa Sezione di controllo "in ordine alla possibilità del pagamento da parte del Comune, della cifra forfettaria annuale, relativa ai minimi contributivi obbligatori previsti da INARCASSA, a titolo di contributi previdenziali a favore del Sindaco (non lavoratore dipendente), che non abbia dichiarato l'esplicita e totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato*».

In punto di fatto, si fa presente che identica richiesta, dichiarata soggettivamente inammissibile con deliberazione della Sezione n. 211/2024/PAR, era pervenuta dal Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area Economico-finanziaria e Personale del Comune istante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre soffermarsi sui requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Sul piano soggettivo, il quesito del comune di Vaprio d'Adda da ultimo pervenuto risulta ammissibile, in quanto formulato dal Sindaco del comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere non può considerarsi ammissibile.

Come accennato nella già citata deliberazione della Sezione n. 211/2024/PAR, la Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi, anche recentemente, su quesiti analoghi a quello qui in esame (in tal senso, si vedano, fra le altre, le deliberazioni di questa Sezione n. 77/2024/PAR, n. 179/2024/PAR e, da ultimo, n. 193/2024/PAR, alle quali, pertanto, si rimanda, anche per più ampi riferimenti giurisprudenziali).

Qui è sufficiente ricordare che la funzione consultiva della Corte "*non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari*" (così, Sezione delle Autonomie, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Per tale ragione, come ulteriormente precisato, si «*dovrà escludere dal concetto di contabilità le richieste di parere che, pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari e di contabilità, sono propedeutiche all'adozione di provvedimenti da parte dell'amministrazione locale che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggetti e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica. Tale valutazione rappresenta un idoneo "discrimen" per individuare l'ammissibilità di un quesito ed evitare che l'attività consultiva si sovrapponga con l'operato di altre magistrature*» (Sezione delle Autonomie, n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

Nel caso di specie, il quesito posto dal comune di Vaprio d'Adda sottende l'interpretazione e applicazione dell'art. 86, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, sul quale la Corte di cassazione si è già chiaramente espressa. Da ultimo, con l'ordinanza n. 18396/2024, è stato precisato che "*la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti*". Con la precedente ordinanza n. 24615/2023 la Suprema Corte di

cassazione, Sez. Lavoro, aveva già ulteriormente chiarito, compiutamente richiamando la norma attuativa costituita dal D.M. n. 25.05.2001, con cui sono state concretamente determinate le "*quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali*", stabilendo che "*per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile* (…)" (cfr., punto 9 della predetta ordinanza) e non ha come condizione l'integrale sospensione dell'attività libero-professionale (cfr., punto 25 della stessa ordinanza).

Di tutta evidenza che, in un simile contesto, la questione dell'accollo, da parte dell'Ente amministrato, dei contributi previdenziali minimi dovuti del Sindaco libero professionista, pur avendo riflessi di natura contabile, presenta inevitabili interferenze con le posizioni giuridiche di diritto soggettivo dell'amministratore locale, potendo così determinare potenziale conflitto con l'eventuale pronuncia del giudice ordinario sul punto.

2. In ordine a quest'ultimo aspetto, peraltro, la risposta al quesito oltre a concretizzare il conflitto, altrimenti solo potenziale, con altra giurisdizione, sarebbe del tutto inutile ove fosse aderente alle chiare indicazioni della Suprema Corte che, come innanzi rilevato, si è già espressa sia sulle condizioni che consentono il sorgere del diritto al rimborso (l'accollo contributivo non implica la rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale), sia sul quantum dello stesso nella quota forfetaria stabilita con decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) del 25 maggio 2001. Parimenti, una indicazione sul modello di comportamento da adottare da parte dell'Amministrazione in ordine ad una pretesa economica avanzata nei suoi riguardi, come a quelle future, integrerebbe la scelta discrezionale sull'accettare o meno la soluzione indicata su un caso specifico dalla Corte di cassazione e, con essa, anche dalla regolamentazione ministeriale attuativa dell'art. 86 del Tuel.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere emarginata in epigrafe.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

Il Relatore	Il Presidente
(dott.ssa Valeria Fusano)	(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

16 dicembre 2024

Il funzionario preposto

Susanna De Bernardis